



Comune di
MONTECCHIO EMILIA

PROGETTAZIONE GENERALE Binini Partners s.r.l. via Gazzata 4 - 42121 Reggio Emilia		
CONSULENZA GEOLOGICA E GEOTECNICA GEOLOG s.c. via Emilia all'Angelo, 14 Reggio Emilia Dott. Geol. Roberto Farioli		
CONSULENZA E PROGETTAZIONE AMBIENTALE Mauro Chiesi STUDIO CONSULENZA AMBIENTALE Via Luca da Reggio, 1 42020 Borzano di Albinea (RE)		
Committente: Costumer:  Via Alessandro Volta 5 42123 Reggio Emilia (RE) Tel. 0522-936200, Fax 0522-792457		402
Progetto: Project: PIANO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE DELLA SOTTOZONA S.3 DENOMINATA "CAVA LORENZANA" DEL POLO DI P.I.A.E. EN008 "SPALLETTI"		Pratica R.06
Oggetto: Subject: DOCUMENTI Proposta di convenzione		Tavola Scala
02 Revisione 01 Revisione 00 Emissione		Gennaio 2016



Binini Partners S.r.l.
via Gazzata, 4
42121 Reggio Emilia
tel. +39.0522.580.578
tel. +39.0522.580.586

fax +39.0522.580.557
e-mail: info@bininipartners.it
www.bininipartners.it
C.F. e P.IVA e R.I. 02409150352
Capitale sociale euro 100.000 i.v.



CONVENZIONE PER ATTIVITÀ ESTRATTIVA
ai sensi della L.R. n°17/1991, artt. 11 e 12

FRA

il **COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA** (che in seguito verrà citato come Comune), con C.F./P.IVA 00441110350, nella persona del sindaco pro-tempore sig. agente nella suddetta qualità e non altrimenti.

E

la **ditta EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A.** (che in seguito verrà citata come Ditta), con sede legale in via Volta n°5, 42123 Reggio Emilia, C.F./P.IVA 02503180354, rappresentata dal legale rappresentante geom. Marco Monti, esercente l'attività estrattiva

PREMESSO

- che la ditta EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A. in data con protocollo di ricezione n° ha presentato al Comune domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione alla coltivazione della cava denominata "Lorenzana" per l'estrazione di ghiaia e sabbia alluvionali;
- che l'area oggetto dell'attività estrattiva in argomento è ricompresa nella zona denominata Polo di P.I.A.E. n°EN008 "Spalletti" ed identificata allo stesso modo nella Variante Generale al P.A.E. del Comune di Montecchio Emilia, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°24 in data 02/05/2007 ed approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°7 in data 18/03/2008;
- che la ditta EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A. è proprietaria delle sottozone S.2 ed S.3 del Polo di P.I.A.E. n°EN008, così come individuate nel Piano di Coordinamento Attuativo (P.C.A.) allegato alla Variante Generale al P.A.E. del Comune di Montecchio Emilia;
- che le suddette sottozone S.2 e S.3 sono identificate al catasto terreni del Comune al foglio n°3 mappali n°20, 59, 62, 64 e 65 e al foglio n°4 mappale 22;
- che l'area estrattiva, oggetto della presente convenzione, coincide con la sottozona S.3, denominata "cava Lorenzana", ricompresa al foglio n°3 mappale 20 p.p., 62, 64 e 65;
- che la disponibilità dei suoli interessati dall'esercizio di cava deriva da titolo di proprietà;
- che contestualmente alla domanda è stato presentato il piano di coltivazione della cava ed il relativo progetto di sistemazione ambientale della zona, durante ed al termine dell'attività;

- che tali atti progettuali prevedono sia l'esecuzione delle opere necessarie ad allacciare la cava alle strade pubbliche sia la realizzazione di quelle atte ad evitare e prevenire danni ad altri beni pubblici e/o privati e/o attività;
- che la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda risulta conforme a quanto previsto all'art. 13 della L.R. 17/91 ed alle specifiche disposizioni di cui all'art. 5 – *Modalità e procedure di attuazione* ed all'Appendice 2 – *Contenuti dei Piani di Coltivazione e Sistemazione* delle norme di attuazione della Variante Generale al P.A.E. in argomento;
- che la competente Commissione Tecnica ha esaminato, ai sensi della L.R. 17/91, la domanda di cui sopra, con i relativi allegati tecnici ed amministrativi, nella seduta del esprimendo il proprio avviso con parere n.;
- che la proposta della presente convenzione è stata approvata dalla Giunta Comunale con atto n. del
- che risulta accertato che la ditta è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11, secondo comma, della L.R. 17/91, perché possa procedersi alla stipula della presente convenzione;
- che deve ora procedersi alla traduzione in apposita scrittura privata degli accordi presi in ordine alla attività estrattiva in parola, per la quale si fa espresso richiamo agli atti tecnici ed amministrativi che, tutti debitamente firmati dalle parti per accettazione, sono posti agli atti dell'ufficio del Comune al n. di protocollo, atti che in seguito verranno citati come atti di progetto;
- che detti elaborati di progetto, suddivisi in amministrativi e tecnici, sono così costituiti:

DOCUMENTI

R.00	Elenco elaborati
R.01	Domanda di autorizzazione all'attività estrattiva
R.02	Relazione geologica, idrogeologica, sismica, geotecnica
R.03	Piano di coltivazione e descrizione impianti di lavorazione
R.04	Analisi ambientale e progetto di sistemazione agro-bio-naturalistica
R.05	Relazione fotografica
R.06	Proposta di convenzione
R.07	Documentazione amministrativa
R.08	Piano di gestione dei rifiuti di cava

ELABORATI GRAFICI

Inquadramenti

Tav. 01	Inquadramento rispetto agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica	scale varie
Tav. 02	Inquadramento su CTR, ortofoto e catastale	scala 1:5.000

Stato di fatto

Tav. SF.01a	Planimetria generale rete capisaldi	scala 1:4.000
Tav. SF.01b	Monografie dei capisaldi	
Tav. SF.02	Rilievo plano-altimetrico	scala 1:1.000
Tav. SF.03a	Sezioni di Rilievo	scala 1:500
Tav. SF.03b	Sezioni di Rilievo	scala 1:500

Piano di coltivazione

Tav. PC.01	Planimetria di cantiere	scala 1:1.000
Tav. PC.02	Planimetria di coltivazione	scala 1:1.000
Tav. PC.03	Planimetria di abbandono della coltivazione	scala 1:1.000
Tav. PC.04a	Sezioni di coltivazione	scala 1:500
Tav. PC.04b	Sezioni di coltivazione	scala 1:500
Tav. PC.05	Planimetria di ripristino morfologico finale	scala 1:1.000
Tav. PC.06a	Sezioni di ripristino morfologico finale	scala 1:500
Tav. PC.06b	Sezioni di ripristino morfologico finale	scala 1:500
Tav. PC.07	Viabilità e percorso dei materiali estratti	scala 1:10.000

Piano di sistemazione

Tav. PS.01	Piano di ripristino unitario. Recupero naturalistico. Schema tipologico complessivo	scala 1:5.000
Tav. PS.02	Opere di mitigazione ante operam. Planimetria generale.	scala 1:2.000
Tav. PS.03	Opere di mitigazione ante operam. Sezioni costruttive tipo. Schema di impianto.	scala 1:50/100
Tav. PS.04	Piano di sistemazione. Progetto di recupero agro-bio-naturalistico. Planimetria generale.	scala 1:1.000
Tav. PS.05	Piano di sistemazione. Progetto di forestazione naturalistica. Pesatura ecologica di impianto.	scala 1:1.000
Tav. PS.06	Piano di sistemazione. Progetto di recupero agro-bio-naturalistico. Sezioni.	scala 1:1.000
Tav. PS.07	Piano di sistemazione. FOTOSIMULAZIONI.	scala 1:1.000

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

S.01	Studio di Impatto Ambientale
S.02	Sintesi non tecnica

Ciò premesso la ditta dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine all'attività estrattiva in discorso, specificati negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente e senza riserve.

TITOLO I

ELEMENTI CONOSCITIVI DELLA CAVA

ART. 1 – Superficie di cava

L'area di pertinenza del presente PCS si estende su una superficie complessiva lorda di **196.620 m²**. Tale superficie risulta suddivisa ai fini della coltivazione in:

- superficie utile di coltivazione 101.325 m²;
- fasce di rispetto al perimetro estrattivo e superficie in solo ripristino 95.295 m².

ART. 2 – Tipologia e quantità di materiale da coltivare

Il materiale estratto è costituito da ghiaie e sabbie alluvionali; il volume massimo estraibile è di **1.010.080 m³** così come indicato dagli atti di progetto, in conformità con quanto previsto dalla vigente Variante Generale al P.A.E.

ART. 3 – Lavori di coltivazione

La ditta dovrà rispettare le disposizioni inerenti la coltivazione del materiale di cui sopra di seguito riportate.

- a) Il terreno agricolo, nonché il terreno sterile scavato, non potrà essere ceduto a terzi, ma dovrà essere accantonato nell'area di cava, per essere riutilizzato durante i lavori di sistemazione finale così come previsti dagli atti di progetto.
- b) La profondità massima raggiungibile è di -13,00 m rilevati rispetto all'attuale piano campagna e rispetto ad appositi capisaldi inamovibili precedentemente posti in sito, a spese della ditta, conformemente alla profondità prevista all'art. 22 – Limiti massimi delle profondità di scavo delle norme tecniche di attuazione della V.G. al P.A.E. vigente.
- c) Installazione, a spese della ditta, prima dell'inizio dei lavori di estrazione, di almeno n°2 "piezometri"; in tal caso la ditta dovrà fornire all'ufficio tecnico comunale le letture delle quote piezometriche, da effettuarsi con cadenza almeno semestrale. In ogni caso, il Comune potrà richiedere, motivatamente, l'aumento sia del numero dei piezometri sia della frequenza delle letture.
- d) Dovrà essere prevista la regimazione e lo scolo delle acque di superficie; le opere relative sono quelle indicate negli atti progettuali.

ART. 4 – Perimetrazione area di cava

La ditta dovrà porre in opera, a sue spese, picchetti metallici inamovibili e visibili di delimitazione dell'area di cava e di ciascun lotto di scavo opportunamente rilevati e cartografati su base CTR in scala adeguata. Copia di tale cartografia deve essere fornita prima dell'inizio dei lavori all'ufficio tecnico comunale per i dovuti controlli.

La Ditta dovrà inoltre mantenere in opera, a sue spese, rete metallica inamovibile e visibile di delimitazione dell'area oggetto di coltivazione.

ART. 5 – Cartello all'accesso della cava

Nella zona di accesso alla cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa, quali:

- denominazione della cava,
- tipo di materiale estratto,
- ditta esercente,
- direttore dei lavori,
- sorvegliante,
- estremi dell'atto autorizzativo,
- scadenza autorizzazione convenzionata.

TITOLO II

TARIFFE – GARANZIE – OBBLIGHI

ART. 6 – Denuncia inizio lavori

La ditta deve comunicare la data di inizio dei lavori, nei termini previsti dall'art. 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n°128, al Comune, al Servizio Provinciale di Pianificazione Territoriale ed Ambientale e alla A.U.S.L. competente.

Contestualmente alla denuncia di esercizio la ditta dovrà trasmettere al Servizio Provinciale di Pianificazione Territoriale ed Ambientale e alla A.U.S.L. competente copia del piano di coltivazione della cava di cui agli atti di progetto.

ART. 7 – Durata autorizzazione

Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 17/91 e dell'art. 5 delle norme tecniche del P.A.E. comunale, la durata dell'autorizzazione è stata fissata in **anni 5** per le fasi di estrazione e di sistemazione, a partire dalla data di notifica alla ditta della relativa autorizzazione.

La ditta dovrà effettuare a proprie spese la registrazione e la trascrizione della autorizzazione all'Ufficio del Registro, dandone attestazione idonea al Comune entro 15 giorni dall'avvenuta effettuazione.

ART. 8 – Proroga della convenzione

Qualora si dovesse verificare la necessità di una proroga dell'autorizzazione, così come prevista all'art. 15, comma 2°, della L.R. 17/91, la presente convenzione si intende prorogata

anch'essa nei tempi e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione. Le eventuali proroghe della convenzione e della relativa autorizzazione non possono, comunque, avere durata complessiva superiore ad anni uno.

ART. 9 – Tariffe

La ditta si impegna a versare annualmente al Comune, in una unica soluzione, entro e non oltre il 31 dicembre, una somma in conformità alle tariffe definite dalla Giunta Regionale, ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. 17/91. Detta somma sarà aggiornata secondo i tempi e i modi previsti con provvedimento della Giunta Regionale.

ART. 10 – Garanzia per gli obblighi della convenzione

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione predisposta ai sensi del primo comma, lettera e) dell'art. 12 della L.R. 17/91, la ditta dovrà prestare al Comune, alla firma del presente atto, una garanzia finanziaria nella misura e con le prescrizioni appresso specificate.

- a) L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito nella misura di €, corrispondente al 100% della spesa presunta, come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto, per l'esecuzione delle opere di sistemazione finale della cava.
- b) La garanzia di cui al precedente comma è costituita a mezzo di (fidejussione bancaria o assicurativa) contratta in data presso l'istituto, ferma restando la possibilità di cambiare istituto fidejussore, dandone comunicazione al Comune entro 10 giorni dall'avvenuto cambiamento, a pena di decadenza.
- c) Il valore della garanzia in questione è aggiornato ogni anno nella misura pari al 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice generale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale verificatasi nell'anno precedente, assumendo come indice iniziale quello dell'anno e del mese in cui è stata rilasciata l'autorizzazione. L'aggiornamento dovrà essere effettuato prendendo come base i dati mensili pubblicati sul Bollettino Mensile di Statistica edito dall'ISTAT.
- d) Entro quindici giorni dalla data di scadenza della fidejussione, la ditta dovrà fornire al Comune idonea attestazione rilasciata dall'istituto fidejussore che confermi la permanenza della fidejussione e specifichi il valore e la scadenza della garanzia prestata.
- e) La mancata attestazione di cui alla precedente lettera d), nei termini ivi previsti, comporta l'avvio della procedura di decadenza dall'autorizzazione prevista dall'art. 16 della L.R. 17/91 e l'eventuale successivo incameramento delle garanzie.
- f) La ditta si obbliga a far inserire nel contratto fidejussorio una clausola con la quale l'istituto fidejussore si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta su richiesta del Comune, da

notificare anche alla ditta, con congruo anticipo, con esclusione del beneficio di cui al 2° comma dell'art. 1944 del codice civile e senza attendere la sentenza giudiziaria.

- g) All'inizio di ogni anno, sulla base della relazione annuale di cui al successivo art. 17 ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere di sistemazione finale, si provvederà alla corrispondente eventuale riduzione del valore della garanzia fidejussoria. L'aggiornamento di cui al precedente punto c) dovrà tenere conto della riduzione del valore della garanzia di cui trattasi.

ART. 11 – Svincolo della fidejussione

Lo svincolo della fidejussione è regolato come segue.

- a) A completa ultimazione dei lavori di sistemazione finale, così come previsti dal progetto di sistemazione di cui agli atti di progetto e previa richiesta della ditta corredata da una attestazione di ultimazione lavori a firma del direttore dei lavori, il Comune libererà la garanzia contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente convenzione.

La completa e regolare esecuzione dei sopracitati lavori dovrà risultare da un apposito certificato rilasciato dal Sindaco sulla base di una istruttoria dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Detto certificato sull'accettabilità o meno dei lavori di sistemazione deve essere notificato all'interessato entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta di cui al comma precedente.

- b) Fintanto che il Sindaco non abbia autorizzato lo svincolo della fidejussione, l'istituto o la compagnia che ha prestato la garanzia accetta incondizionatamente di mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa, trasmessa all'istituto o compagnia con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze alle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine alla esecuzione delle opere di sistemazione, così da rendere inevitabile l'intervento diretto e sostitutivo dell'Amministrazione Comunale.
- c) La ditta dovrà far inserire nel contratto fidejussorio con l'istituto o la compagnia la clausola di cui alla precedente lettera b) del presente articolo.

ART. 12 – Lavori di sistemazione finale difformi

Nel caso in cui, a lavori di sistemazione finale ultimati, fossero riscontrate da parte del tecnico comunale difformità rispetto agli atti di progetto, l'Amministrazione comunale concede un termine massimo 180 giorni per la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti, utilizzando la somma versata a garanzia di cui al precedente art. 10 e facendo gravare sull'esercente l'eventuale maggior spesa. La ditta, in tal caso, dovrà provvedere a prolungare, di un periodo uguale a quello concesso, la

durata della fidejussione, dandone attestazione al Comune entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento comunale.

ART. 13 – Opere connesse con la coltivazione - Danni

La ditta, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 17/91, è obbligata:

- a) ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio e di pertinenza della cava, nonché tutte le opere di sistemazione finale così come previsto negli atti di progetto;
- b) a provvedere all'esecuzione di un manto bituminoso sulla strada di accesso della cava alla rete viaria pubblica per una lunghezza di almeno cento metri; detta lunghezza potrà essere opportunamente ridotta, d'accordo col Comune, nel caso in cui la cava sia adiacente la viabilità pubblica;
- c) ad una corretta attuazione del precitato piano di coltivazione nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali, nonché delle direttive emanate dagli enti competenti per il buon governo del settore estrattivo;
- d) ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni ed attività altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi, ove occorresse, e le eventuali sanzioni amministrative.

ART. 14 – Registrazione

La presente convenzione dovrà essere registrata con imposta in misura fissa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 del D.P.R. 16/10/1972 n°634.

ART. 15 – Permesso di Costruire

Per l'esercizio dell'attività estrattiva non è necessario il permesso di costruire previsto dalla L.R. 30 luglio 2013 n°15, in quanto l'attività di cava non rientra tra le trasformazioni edilizie contemplate nella suddetta legge regionale. Non necessitano, quindi, del permesso di costruire di cui alla citata L.R. 15/2013: le piste e la viabilità provvisoria di accesso, l'esecuzione di piazzali, le opere necessarie per la recinzione del cantiere, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava ed i successivi interventi di recupero o sistemazione finale. Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l'attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente, dovrà essere dotato dello specifico provvedimento autorizzativo o concessorio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 16 – Mancato pagamento oneri

Il mancato versamento dell'onere derivante dalle tariffe di cui al precedente art. 9 alla scadenza fissata comporta l'automatico avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza dalla

autorizzazione (art. 16 L.R. 17/91), nonché l'automatica sospensione della validità dell'autorizzazione alla attività estrattiva, previa diffida ad ottemperare entro dieci giorni dalla richiesta.

La sospensione, che necessita di notifica, scatta dal giorno successivo a quello della scadenza della diffida; una eventuale prosecuzione dell'attività dopo detta scadenza è considerata come attività svolta abusivamente.

TITOLO III CONTROLLI

ART. 17 – Misure e controlli - Relazione annuale sull'attività estrattiva

La ditta dovrà presentare all'Amministrazione Comunale una relazione annuale sullo stato dei lavori.

Detta relazione dovrà essere presentata entro il 30 novembre di ciascuno anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e dovrà essere corredata dai seguenti elaborati:

- cartografia dello stato di fatto riferita al mese di novembre, con l'indicazione delle aree oggetto di coltivazione, di quelle oggetto di sistemazione e di quelle relative a stoccaggio del terreno agricolo e degli sterili;
- computo metrico dei materiali (distinti in materiale utile, terreno agricolo, sterile);
- relazione sull'utilizzo dei materiali includendo tout-venant impiegato direttamente nei propri impianti, tout-venant venduto a terzi, nonché sull'utilizzo di materiali di provenienza esterna impiegati per eventuale ritombamento e distinti per quantità e qualità.

La cartografia dello stato di fatto dovrà essere redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti in cava alla presenza di un tecnico comunale o, in caso di assenza di quest'ultimo, attraverso perizia giurata.

Il quantitativo del materiale utile estratto a tutto il mese di novembre e indicato dalla relazione sarà utilizzato per la determinazione dell'onere di cui al precedente art. 9. Il Comune si riserva di effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dalla ditta.

ART. 18 – Vigilanza e controlli

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza e ai controlli dovrà avvenire nel rispetto delle leggi vigenti in materia; la ditta dovrà fornire direttamente o attraverso il direttore di cava ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari.

TITOLO IV

CONDIZIONI PARTICOLARI

ART. 19 – Lavori di manutenzione

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree ed/o opere pubbliche o di uso pubblico, comprese negli atti di progetto, avverrà a cura e spese della ditta per tutta la durata dell'attività estrattiva all'uopo fissata all'art. 7 della presente convenzione, nonché degli eventuali giorni aggiuntivi di cui al precedente art. 12 e delle eventuali proroghe previste dal precedente art. 8.

ART. 20 – Varianti

Sono ammesse varianti al piano di coltivazione e/o al progetto di sistemazione finale esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente alla ditta e che non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali degli scavi e del quantitativo di materiale utile estraibile.

Qualsiasi altra variante sia al piano di coltivazione sia al progetto di sistemazione finale sarà considerata come nuovo piano e/o progetto e per essere autorizzata dovrà seguire le procedure previste dalla L.R. 17/91 agli artt. 11, 12, 13, 14.

ART. 21 – Fasi dei lavori di coltivazione e di sistemazione

L'attività estrattiva dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto. Tanto nella fase di escavazione, quanto nella fase di sistemazione, l'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente.

Non possono comunque essere apportate varianti agli atti di progetto.

ART. 22 – Deroghe ex art. 104 DPR 128/59

Le escavazioni nelle aree di rispetto, così come definite all'art. 104 del D.P.R. 128/59, sono subordinate al preventivo rilascio dell'atto di assenso da parte del competente Ufficio della Provincia, secondo quanto disposto dall'art. 147 della L.R. 3/99. Condizione necessaria è che l'esercente sia in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 11 della L.R. 17/91 anche sui terreni oggetto di richiesta di deroga. Se alla stipula della presente convenzione non risulta soddisfatta la precitata condizione, la ditta non può avanzare richieste in tal senso se non al momento di un rinnovo autorizzativo.

L'eventuale escavazione in tali zone, in assenza delle prescritte autorizzazioni è abusiva e passibile, quindi, delle sanzioni previste dalle vigenti leggi.

ART. 23 – Sistemazione finale - Discarica

La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformità a quanto indicato negli atti di progetto.

Prima di provvedere alla esecuzione di eventuali operazioni di ripristino di quote e/o riporto di materiali, la ditta dovrà munirsi dei prescritti pareri e/o autorizzazioni ai sensi delle leggi vigenti.

L'attività di discarica abusiva che dovesse essere esercitata nell'area di cava sarà assoggettata ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali previsti dalle leggi vigenti.

Il Comune potrà consentire, con apposito atto amministrativo, la permanenza e l'utilizzazione, a fine coltivazione, degli impianti di trattamento, qualora questi vengano asserviti alle operazioni di sistemazione finale dell'area di cava. Detti impianti dovranno, comunque, essere rimossi alla fine della sistemazione finale.

Nell'ambito di dette operazioni può essere prevista l'utilizzazione degli impianti citati per la preparazione di MPS, sentiti gli organi competenti e sulla base delle prescritte autorizzazioni.

ART. 24 – Rinvenimento di reperti di interesse archeologico o storico

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico, la ditta è tenuta autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro 24 ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di legge. La stessa comunicazione, per conoscenza, dovrà essere trasmessa anche al sindaco.

La ditta è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e manodopera eventualmente occorrenti. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto della competente autorità.

ART. 25 – Rinvenimento di ordigni bellici

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la ditta si impegna a comunicarlo direttamente o comunque tempestivamente alla competente autorità militare.

All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali la ditta ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'autorità militare, anche al sindaco.

I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'autorità militare.

ART. 26 – Locali per ricovero e servizi igienici

Gli eventuali locali per il ricovero ed i servizi igienici delle maestranze dovranno essere ricavati in idonei box prefabbricati; detti locali dovranno essere installati e mantenuti in esercizio in

conformità alle norme del D.P.R. 19 marzo 1956, n°303 e dovranno essere rimossi entro la data di ultimazione dei lavori di sistemazione di cui all'art. 7 della presente convenzione.

ART. 27 – Eventuale pesatura inerti

Per le eventuali operazioni di pesatura degli inerti dovrà, di preferenza, essere utilizzata la pesa mobile che sarà sistemata in prossimità del perimetro dell'area di cava oggetto della presente convenzione e che sarà rimossa una volta terminata la fase di coltivazione della cava di cui all'articolo 7 della presente convenzione.

ART. 28 – Situazioni non prevedibili

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati strati significativi di materiali diversi da quello autorizzato, dovrà esserne data comunicazione immediata al Comune al fine di accertarne in contraddittorio la reale consistenza; ciò anche ai fini della decurtazione dell'onere derivante dalle tariffe di cui all'art. 9 della presente convenzione. In ogni caso i materiali diversi da quelli autorizzati debbono essere accantonati, come sterili, nell'area di cava, per essere riutilizzati durante i lavori di sistemazione finale.

ART. 29 – Rinvio alle altre norme vigenti

Quanto non espressamente specificato nella presente convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del P.A.E., dai regolamenti comunali, dalle direttive sia provinciali che regionali, nonché dalla vigente legislazione sia regionale che nazionale.

ART. 30 – Contenzioso

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita all'interpretazione e/o all'esecuzione degli impegni assunti con la presente convenzione, le parti si rimettono sin d'ora alla decisione di un collegio arbitrale, costituito da 2 arbitri nominati dalle parti, le quali sceglieranno, di comune accordo, il terzo arbitro.

Detto collegio deciderà la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell'art. 822 del c.p.c.

Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sarà nominato dal presidente del tribunale di Reggio Emilia.

La decisione dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla costituzione.